

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.03 del 2020

PRINCIPALI NOVITA' CONTENUTE NEL DECRETO N.18 DEL 17 MARZO 2020 c.d. "DECRETO CURA ITALIA"

Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il D.L. n.18 del 2020 meglio conosciuto come "Decreto Cura Italia".

Il Decreto, il quale ha un ha un ambito di intervento molto ampio, ha come obiettivo principale quello di sostenere nell' immediato, con misure straordinarie ed urgenti, l'intero sistema economico ed i diversi settori che risultano maggiormente colpiti dall'emergenza riconducibile al virus COVID-19.

Di seguito, una breve sintesi per settore delle misure contenute all'interno del Decreto riguardanti esclusivamente il settore economico; il Legislatore attraverso una serie di articoli è intervenuto a sostegno di imprese e liberi professionisti con una serie di misure ad hoc negli ambiti di interesse di seguito dettagliati:

- misure a sostegno del lavoro;
- misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Tralasciando l'approfondimento delle misure sul lavoro ,previste al primo punto, di seguito una breve disamina dei principali strumenti, con specifico riferimento al settore bancario e fiscale, pensati dal Legislatore per tutte le imprese e liberi professionisti al fine di aiutarli ad affrontare questo momento di straordinaria difficoltà.

Con riferimento al **primo punto** riguardanti le "**misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario**" il Legislatore, attraverso l'intervento del sistema bancario, ha previsto da una parte misure volte a garantire alle imprese e professionisti l'accesso al credito e quindi alla liquidità necessaria per sopravvivere e dall'altra ha introdotto una serie di altre misure volte a supportare le aziende che a causa della pensante crisi di liquidità indotta dal repentino blocco di interi settori economici, si trovano spiazzate ed impossibilitate ad adempiere alle obbligazioni contratte in precedenza con banche, finanziarie e società di leasing.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Tra le principali misure pensate dal Legislatore di seguito se ne fornisce un elenco delle principali:

- Attuazione del fondo solidarietà mutui “Prima casa” c.d. Fondo Gasparrini; tale fondo è stato esteso anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti i quali dimostrano di aver subito un calo di fatturato di oltre il 33% rispetto ad un arco temporale individuato dalla normativa;
- Supporto alla liquidità alle imprese attraverso l’istituzione di meccanismi di garanzia che permettono agli istituti di credito di finanziare le aziende in difficoltà che dimostrano di aver subito una riduzione di fatturato riconducibile alla citata emergenza COVID-19.
- Sospensione delle rate in scadenza di mutui, canoni di leasing e finanziamenti fino alla data del 30 settembre 2020.

Con riferimento al **secondo punto** oggetto della trattazione ovvero quello sulle “**misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese**” il Legislatore è intervenuto attraverso un sistema complesso ed ingarbugliato di articoli che prevede da un lato la proroga di alcuni versamenti in scadenza nel mese di marzo e dall’altro la sospensione di alcuni adempimenti fiscali.

Per quanto riguarda la **sospensione dei versamenti** gli articoli del decreto interessati sono il 60, il 61 ed il 62.

L’art. 60 effettua una sospensione generalizzata di tutti i versamenti originariamente in scadenza il 16 marzo rinviandoli al 20 marzo.

I successivi art. 61 e 62 introducono le diverse ipotesi di proroga da applicare tenendo conto di alcuni parametri posseduti dal contribuente e di seguito elencati:

- Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio ,i tour operator e tutti gli altri soggetti indicati nel Decreto e meglio identificati tenendo conto del codice Ateco come da disposizioni dettate dalla Risoluzione 12/E del 2020, vengono **sospesi i versamenti di ritenute da lavoro dipendente, contributi INPS e dei premi per l’assicurazione obbligatoria** dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al **30 aprile 2020** posticipando il versamento al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate senza alcuna maggiorazione per sanzioni ed interessi.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Il versamento dell' IVA in scadenza nel mese di marzo viene sospeso fino al 31 marzo 2020 e anche per tale versamento si potrà beneficiare del differimento fino al 31 maggio 2020 versandolo in unica soluzione o in 5 rate senza alcuna maggiorazione per sanzioni ed interessi.

- Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi , relativi al periodo precedente, di ammontare inferiore ad euro 2 milioni è prevista una sospensione dei versamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

- **ritenute da lavoro dipendente;**
- **contributi INPS;**
- **premi per l'assicurazione obbligatoria;**
- **Imposta sul valore aggiunto;**

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

NOTA BENE: Ai fini della sospensione relativa **esclusivamente all'iva in scadenza nel mese di marzo** non si applica il limite di euro 2 milioni a tutti i soggetti esercenti attività di impresa arti o professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Oltre alla sospensione dei versamenti il Legislatore ha previsto **una sospensione generale di tutti gli adempimenti tributari** in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 eccezion fatta per la comunicazione delle certificazioni uniche per la quale rimane valida la precedente proroga prevista dall'art.1 del D.L. n.9 del 02 marzo 2020 la quale differisce al 31 marzo 2020 l'originaria scadenza prevista al 07 marzo 2020.

Inoltre, si fa presente che sono sospesi i versamenti delle rate in scadenza nel periodo che va dall' 8 marzo al 31 maggio 2020 e derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di accertamento (sia agenzia entrate che INPS).

Il Decreto, però, sembra aver dimenticato di inserire la sospensione per tutti gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati e avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate.

Altro differimento è quello relativo alla **proroga dei termini** nello svolgimento delle assemblee per **l'approvazione dei relativi bilanci delle società di capitali** chiusi al 31 dicembre 2019.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

La proroga prevede che la convocazione dell' assemblea dei soci, per l'approvazione del bilancio, sia fatta entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in luogo degli ordinari 120 giorni previsti dal codice civile.

Per ultimo, ma non per questo meno importante, è la misura che prevede **l'erogazione dei euro 600, a titolo di indennità per mancati incassi relativi al mese di marzo**, a liberi professionisti, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e soggetti iscritti alla Gestione speciale dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria nella quale rientrano ad esempio gli artigiani e commercianti e i lavoratori dell'agricoltura ecc).

ATTENZIONE: Si fa presente che le disposizioni e le misure contenute nel Decreto "CURA ITALIA" potrebbero subire modifiche in sede di conversione.

Quanto riportato nella presente circolare non costituisce parere pro-veritate.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Data

20/03/2020

Firma

Dott. Antonio Dinami

Dott. Marco Figlioli